

## **Intercettazioni indirette nei confronti di parlamentari e tutela delle prerogative ex art. 68 Cost.: la Corte Costituzionale si pronuncia sul conflitto di attribuzione sollevato dal Senato nella vicenda relativa al Senatore Esposito.**

di **Federico Riboldi**

**Sommario.** **1.** Le premesse della sentenza in tema di legittimazione al conflitto di attribuzione. – **2.** L'attenta ricognizione delle scansioni procedurali quale presupposto per la risoluzione del conflitto di attribuzioni. – **3.** La ricognizione normativa operata dalla Corte e i parametri di riferimento per la qualificazione dell'intercettazione come "indiretta". – **4.** La pronuncia sulla messaggistica *WhatsApp*: la conferma dei principi elaborati nella "Sentenza Renzi".

### **1. Le premesse della sentenza in tema di legittimazione al conflitto di attribuzione.**

Come abitualmente accade nelle decisioni in tema di conflitto d'attribuzione, la Corte Costituzionale illustra preliminarmente la ricorrenza dei requisiti di legittimazione attiva e passiva ad essere parte del medesimo conflitto.

Quanto ai requisiti soggettivi riguardanti il Senato, la Corte ribadisce il principio secondo cui esso è *"competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che esso impersona, in relazione alla lamentata menomazione delle prerogative di cui all'art. 68, terzo comma, Cost."* Allo stesso modo viene riconosciuta la legittimazione soggettiva della Procura di Torino, in quanto investita *"dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si riconnette la titolarità delle indagini a tale esercizio finalizzate e rispetto alla quale il pubblico ministero è competente a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene"*, così come quella di GIP e GUP, in quanto *"organi giurisdizionali competenti a dichiarare, in via definitiva e in posizione di piena indipendenza, per il procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui appartengono"*.

In ordine, poi, ai presupposti oggettivi del conflitto, la Corte ne riscontra agevolmente la sussistenza, considerato che il ricorso era posto a tutela delle attribuzioni riconosciute al Senato (e dunque ai suoi componenti) dall'art. 68, 3<sup>a</sup> co. Cost., in ipotesi menomate dalle condotte dell'Autorità Giudiziaria a

seguito dell'effettuazione (e ancor prima della disposizione) d'intercettazioni riguardanti un parlamentare senza le preventive autorizzazioni previste dalla L. 140/2003.

## **2. L'attenta ricognizione delle scansioni procedurali quale presupposto per la risoluzione del conflitto di attribuzioni.**

La Corte, prima di affrontare il tema giuridico, ricostruisce, in termini necessariamente sintetici ma molto chiari, lo svolgimento delle attività d'indagine e le successive scansioni procedurali che hanno coinvolto il Senatore Esposito.

Lo sforzo del Giudice costituzionale non è certo formale né, tantomeno, superfluo, dal momento che è proprio; *i*) la lettura degli atti investigativi (in particolare delle annotazioni di P.G.); *ii*) la disamina dei provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni; *iii*) la loro esatta collocazione temporale; che consente alla Corte di ricostruire l'intento sotteso alle investigazioni e la direzione degli atti d'indagine. Ciò, lo si vedrà meglio in seguito, per discernere l'ipotesi dell'intercettazione "indiretta" rispetto a quella "casuale" e, da lì, determinare l'esatto perimetro delle garanzie per le attribuzioni parlamentari di cui il Senato, promuovendo il conflitto, aveva denunciato la lesione.

Anche in questa sede di commento, del resto, risulta indispensabile richiamare il dato fattuale, per comprendere la portata della decisione e dei principi di diritto in essa contenuti.

L'iter procedimentale può essere così riassunto:

- A fronte di un'indagine originariamente avviata contro ignoti, la Procura della Repubblica di Torino attenzionava la posizione di un imprenditore (G.M.) operante nel settore degli eventi e dello spettacolo;

- Nel corso dell'attività d'intercettazione disposta sulle utenze di quest'ultimo, fin dal marzo del 2015 numerose conversazioni intercorse con il Senatore Esposito venivano riportate nelle trascrizioni effettuate dalla Polizia Giudiziaria che, in una propria informativa, dava atto del tenore confidenziale delle comunicazioni, sottolineando come gli interlocutori trattassero di "*vicende affaristiche di G.M.*";

- Nell'agosto del 2015 veniva depositata una nuova informativa, in cui i rapporti tra l'imprenditore intercettato e il parlamentare erano oggetto di specifica disamina e, proprio quelle conversazioni, venivano rappresentate come spunti investigativi meritevoli di approfondimento;

- Nell'ottobre del 2015 veniva depositata una terza informativa, contenente ulteriori conversazioni intercettate tra l'imprenditore e il Senatore Esposito, nella quale venivano approfonditi i rapporti intercorrenti tra i due e si paventavano, di fatto, condotte illecite direttamente ascrivibili al parlamentare;

- In paralleli procedimenti – nei quali confluivano anche gli atti del procedimento più sopra menzionato - afferenti altri filoni d'indagine, emergeva (anche all'interno dei provvedimenti di proroga delle intercettazioni) la consapevolezza del fatto che molte delle intercettazioni disposte sull'utenza del G.M. riguardassero conversazioni con il Senatore Esposito, e si faceva chiaramente intravedere il potenziale rilievo penale e la rilevanza investigativa ricavabile dalle medesime conversazioni (con particolare riguardo, tra l'altro, a un'ipotesi di abuso d'ufficio);

- L'ampliamento del perimetro dell'indagine determinava, anche sulla scorta delle intercettazioni telefoniche riguardanti le conversazioni tra il parlamentare e l'imprenditore, l'apertura di un altro procedimento, nel quale il senatore Esposito veniva formalmente iscritto nel registro degli indagati nel marzo del 2017;

- Nel marzo del 2018, su delega del Pubblico Ministero (e nell'ambito del primo procedimento), la Polizia Giudiziaria acquisiva i dati contenuti nello smartphone in uso all'imprenditore G.M., estrapolando anche i messaggi WhatsApp scambiati con il Senatore Esposito, di potenziale rilievo penale.

All'esito della riunione dei procedimenti riguardanti i diversi filoni d'indagine, la Procura della Repubblica di Torino indicava (nell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.) ben 126 conversazioni riguardanti il Senatore Esposito quale interlocutore di altri coimputati intercettati, di cui 113 intervenute quando lo stesso ricopriva la carica parlamentare.

In detto contesto, veniva poi esercitata l'azione penale nei confronti dell'Esposito (per diverse fattispecie di reato), menzionandosi, tra le fonti di prova a suo carico, anche le "operazioni di intercettazione telefonica".

In udienza preliminare, la difesa di Esposito eccepiva l'inutilizzabilità - per la mancanza dell'autorizzazione prevista dall'art. 4 L. 140/2003 - delle intercettazioni telefoniche che lo vedevano quale interlocutore; eccezione rispetto alla quale il GUP non riteneva di pronunciarsi, demandando la relativa decisione all'esito dell'udienza.

Senza sciogliere la riserva assunta in udienza, il Giudice dell'Udienza Preliminare disponeva il rinvio a giudizio dell'Esposito, annoverando tra le fonti di prova a suo carico anche le intercettazioni oggetto della dedotta inutilizzabilità.

Da qui, dunque, la decisione del Senato di promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato che ha poi condotto alla decisione in commento.

### **3. La ricognizione normativa operata dalla Corte e i parametri di riferimento per la qualificazione dell'intercettazione come "indiretta".**

La Corte, richiamando l'apparato normativo posto a garanzia delle prerogative parlamentari, dopo aver ricordato il contenuto degli articoli 4 e 6 della L. 140/2003, ribadisce – in ossequio al proprio costante e persino

risalente orientamento (sentenza nr. 9/1970; sentenze 157/2023 e 38/2019; ordinanza 129/2020) – che l’art. 68 Cost. *“non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione”*.

Da qui, e dalla necessità di porre il parlamentare al riparo da illegittime interferenze giudiziarie (particolarmente invasive nel caso delle intercettazioni) rispetto all’esercizio del suo mandato, la Corte ricava i principi informatori del proprio intervento.

Viene ribadito, così, che l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza va richiesta non solo se l’atto d’indagine sia disposto direttamente nei confronti di utenze intestate al parlamentare o nella sua disponibilità, ipotesi qualificata come *“intercettazione diretta”*, ma anche quando la captazione riguardi interlocutori abituali del parlamentare, o sia effettuata in luoghi frequentati (anche solo presumibilmente) dallo stesso, con la finalità di conoscere il contenuto delle sue conversazioni. In sostanza, questa la sintesi della Corte, ciò che rileva *“non è la titolarità dell’utenza o del luogo, ma la direzione dell’atto d’indagine”* (enfasi aggiunta).

Nel tracciare con esattezza i confini della tutela, la Corte precisa – anche qui richiamando un orientamento da ultimo ribadito nella sentenza 170/2023 - che rimangono escluse dall’obbligo della preventiva autorizzazione solo le intercettazioni cd. *“occasional”*, per le quali l’impossibilità di un *placet* anticipato discende *“dall’assenza di preordinazione all’obbiettivo di accedere alle comunicazioni del parlamentare e, di conseguenza, dal carattere fortuito dell’ingresso dei materiali captati nel recinto dell’attività d’indagine”*.

Sulla scorta di detti principi informatori la Corte conduce un’analisi attenta e minuziosa della fattispecie oggetto del conflitto di attribuzione, giungendo alle conclusioni anticipate nell’*incipit* della presente nota.

L’esordio del ragionamento, poi sviluppato analiticamente nell’ultima parte della sentenza, non potrebbe essere più netto, laddove la Corte sottolinea la peculiarità della vicenda, consistente *“nell’anomala effettuazione e acquisizione agli atti del procedimento di un numero assai cospicuo di intercettazioni che vedono coinvolto un parlamentare in carica, nel corso di un’attività d’indagine che si è dispiegata [...] per più anni, senza che sia stata richiesta alcuna autorizzazione”*.

Nella prospettiva della Corte, e in linea con le precedenti pronunce, il carattere massivo dell’attività di captazione e il suo articolarsi in un lungo arco temporale rappresentano, al pari del rapporto intercorrente tra il

soggetto intercettato e il parlamentare, indizi circa il carattere "mirato" dell'attività di ricerca della prova<sup>1</sup>.

Tuttavia, a fronte di tali elementi, che la Corte precisa non essere di per sé risolutivi per discernere l'intercettazione indiretta da quella casuale, la sentenza ritiene indispensabile ricercare un altro indicatore, al fine di qualificare l'attività come mirata verso il parlamentare. Diviene così dirimente la sussistenza di *"elementi idonei a dimostrare l'intenzione delle autorità procedenti di approfondire, tramite l'attività d'intercettazione, la sua posizione in vista del possibile esercizio dell'azione penale"*. Il Giudice delle Leggi, che si attesta su una posizione di massima garanzia delle prerogative parlamentari, ribadisce, poi, che la *"ricorrenza dell'intento, associato alla direzione dell'atto d'indagine, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare non presuppone necessariamente la qualità d'indagato dello stesso"*, precisando che diviene invece rilevante l'esistenza di *"indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale"*. Ebbene, in costanza di tali indirizzi investigativi, l'attività d'intercettazione si caratterizza come indiretta e, dunque, necessita dell'autorizzazione preventiva imposta dall'art. 4 L. 140/2003.

Elaborati i principi che presiedono alla verifica sulla natura delle intercettazioni, la Corte evidenzia, con un'attenta ricognizione degli atti, i convergenti elementi che escludono l'occasionalità delle captazioni.

Si sottolinea, innanzitutto, come l'abitudine delle interlocuzioni tra G.M e il parlamentare, il loro rapporto confidenziale, così come l'oggetto delle interlocuzioni, incentrato (anche) sulle vicende "affaristiche" (testualmente nell'informativa di P.G.), fossero a conoscenza dell'A.G. già nel marzo del 2015.

A fronte di detti elementi, giudicati dalla Corte non ancora univoci a caratterizzare l'indagine come mirata nei confronti del Senatore Esposito, è nell'agosto dello stesso anno che si manifesta, questa volta in termini inequivocabili, quell'indirizzo investigativo rivolto verso il parlamentare (si pone l'accento, in particolare, sul passaggio dell'informativa in cui la Polizia Giudiziaria rimarca l'opportunità di *"trasmettere il contenuto dei dialoghi per consentire a codesta Autorità Giudiziaria di valutare se possano costituire spunti investigativi meritevoli di approfondimento"*). Il mutamento di direzione dell'indagine risulta, per la Corte, ancora più evidente negli atti del novembre e dicembre successivo, avuto riguardo non solo al successivo utilizzo delle intercettazioni per fondare ipotesi di reato a carico del parlamentare (ulteriori rispetto all'abuso d'ufficio), ma anche dall'esplicita delega impartita dal

---

<sup>1</sup> Di converso, dunque, la ricorrenza di un numero esiguo di captazioni e il loro concentrarsi in uno spazio temporale ridotto, rappresenterebbero indicatori di occasionalità delle intercettazioni.



Procuratore della Repubblica a svolgere accertamenti patrimoniali nei confronti dello stesso.

D'altra parte, la Corte, nella parte conclusiva del proprio ragionamento, rimarca nuovamente il carattere massivo dell'attività di captazione (446 intercettazioni complessive), il numero estremamente elevato (anche in termini percentuali sul totale) delle intercettazioni considerate rilevanti dall'Autorità Giudiziaria (ben 148), l'ampio orizzonte temporale in cui l'attività si è dispiegata, sottolineando come l'impiego delle stesse in altri e diversi filoni d'indagine evidenzi *"il concreto rischio di un ampliamento a macchia d'olio degli accessi alle comunicazioni del medesimo parlamentare"*.

Coerenti, dunque, le conclusioni cui giunge la Corte che ritiene illegittime – perché prive dell'autorizzazione preventiva richiesta dall'art. 4 L. 140/2003 – tutte le captazioni autorizzate a far data dal 3 agosto del 2015, momento in cui il Senatore Esposito viene incluso *"tra i bersagli dell'attività d'indagine, con la conseguenza che tutte le intercettazioni successive devono intendersi, in realtà, come rivolte ad accedere alla sua sfera di comunicazioni"* e fino al 22 marzo 2018, data in cui la XVII legislatura ha avuto termine. Quanto, invece, alle intercettazioni precedenti all'agosto del 2015, la Corte ritiene applicabile la disciplina prevista dall'art. 6 L. 140/2003 e, di conseguenza, in assenza dell'autorizzazione, che avrebbe dovuto essere richiesta non preventivamente ma successivamente alla loro effettuazione, conclude che la Procura prima e il GUP poi non avrebbero potuto porle a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto con cui il giudizio è stato disposto.

#### **4. La pronuncia sulla messaggistica *WhatsApp*: la conferma dei principi elaborati nella "Sentenza Renzi".**

A pochi mesi dal precedente riguardante il Senatore Renzi, la Corte conferma il proprio orientamento in tema di acquisizione della messaggistica *WhatsApp*, ribadendo che l'art. 68 co. 3 Cost. tutela la corrispondenza dei membri del Parlamento – ivi compresa quella elettronica – anche dopo la ricezione da parte del destinatario.

Non si richiama in questa sede l'articolato ragionamento – sviluppato nella sentenza 170/2023 – che ha condotto la Corte a tale approdo ermeneutico<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> La sentenza della Corte Costituzionale nel conflitto di attribuzione concernente la vicenda processuale del Senatore Renzi, ha consentito alla Corte di consolidare una nozione di corrispondenza aderente all'evoluzione tecnologica, proteggendo da intrusioni non solo il momento "dinamico" della comunicazione, ma anche la successiva fase "statica", allorché il messaggio viene conservato e archiviato nella memoria informatica dei dispositivi che lo ricevono. Il Giudice costituzionale, infatti, nella sentenza 170/2023 sottolinea che quello di corrispondenza è *"concetto ampiamente comprensivo, atto ad abbracciare ogni comunicazione del pensiero umano (idee, propositi, sentimenti, dati, notizie) tra due o più persone determinate,*

vanno invece evidenziate le conseguenze pratiche che essa trae da quei principi. Per il Giudice costituzionale la tutela si traduce nell'obbligo di sospendere l'estrazione dei messaggi dalla memoria del dispositivo e chiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare. Inoltre, al fine di attribuire la massima tutela della prerogativa costituzionale, la Corte ribadisce che la necessità di richiedere quell'autorizzazione opera in termini oggettivi *"a prescindere da ogni valutazione circa la natura mirata o occasionale dell'acquisizione dei messaggi del parlamentare"*.

Da qui, dunque, l'accertamento del *vulnus* alle attribuzioni del Senato, essendo avvenuta l'estrazione in costanza del mandato parlamentare e in un momento in cui *"erano note alle autorità inquirenti sia l'abitudine dei rapporti tra il parlamentare e G.M., sia, soprattutto, il pieno coinvolgimento de primo nelle indagini, in quanto iscritto nel registro degli indagati dal marzo 2017"*.

---

*attuata in modo diverso dalla conversazione in presenza"*, affermando che la tutela accordata dall'art. 15 Cost. *"prescinde dalle caratteristiche del mezzo tecnico utilizzato ai fini della trasmissione del pensiero"*. Da qui, poi, la Corte chiarisce che tanto la posta elettronica quanto i messaggi inviati tramite *WhatsApp* vanno assimilati a lettere o biglietti chiusi e, dunque, beneficiano della protezione accordata dall'art. 15 Cost., dal momento che *"la riservatezza della comunicazione, che nella tradizionale corrispondenza epistolare è garantita dall'inserimento del plico cartaceo o del biglietto in una busta chiusa, qui è assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali; mentre il messaggio WhatsApp, spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza (la crittografia – n.d.r.) è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch'esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione"*. Per completare i richiami al precedente del caso Renzi, è bene ricordare come il ragionamento della Corte poggia su una riflessione molto concreta che sposta il perimetro della tutela da un ambito puramente formale a un ambito sostanziale. Si legge, infatti, in quella decisione che: *"degradare la comunicazione a mero documento quando non in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall'art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui l'invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione"*.